COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 725
Del 26/07/2021

DIRIGENZA AREA 4

SUE

Proposta n. 221 del 06 luglio 2021

OGGETTO: Vertenza Comune di Finale Ligure / Villa Messea S.r.l. - Affidamento incarico.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 13 maggio / 4 luglio 1990, veniva rilasciata a favore della società Ligure Camping S.r.l., la concessione edilizia n. 1446 / Pos. 7386, al fine di realizzare un campeggio, in Finale Ligure, Località Bottassano / Villa Messea, sui terreni distinti a Catasto al Foglio n. 11, mapp. 168 – 180 –181 – 182 –184 – 194 – 195 - 197 e al Foglio n. 13, mapp. 98 – 134 –135 –136 – 137 – 138 – 153 – 154 – 155 – 185;
- in data 29 luglio 1992, come è risultato da rapporto del tecnico incaricato dalla ripartizione LL.PP., in pari data, veniva accertato che un rilevante numero di piazzole del campeggio era stato alienato a terzi e che sulla quasi totalità di dette piazzole erano stati realizzati, senza che ciò fosse previsto dal progetto approvato, manufatti in C.A., muratura e legno, interrati e fuori terra, stabilmente e permanente vincolati al suolo e case prefabbricate, tutto realizzato da ditte diverse tra loro, con risultati estetici a loro volta diversi e che, inoltre, si era proceduto ad una diversa distribuzione delle piazzole, che ha comportato anche l'occupazione di spazi destinati ad aree verdi e a posteggio, con conseguente modifica della rete viaria di progetto;
- di conseguenza, in data 24 agosto 1992, veniva emessa ordinanza prot. n. 15563, concernente "*sospensione di lottizzazione abusiva e di opere eseguite in totale difformità dalla concessione edilizia n. 1446 / Pos. 7386 del 31.05.1990",* nei confronti della società Villa Messea S.r.l., società nella quale si era nel frattempo trasformata la Ligure Camping S.r.l., del direttore dei lavori, Ing. Alberto FERRARIS di Finale Ligure e di tutti i terzi acquirenti le piazzole;
- detta ordinanza veniva impugnata avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Genova, da parte della sola Società Villa Messea S.r.l.;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, con sentenza n° 3766/2009 ha respinto il citato ricorso;
- nelle more, la Società Villa Messea S.r.l. aveva presentato talune istanze volte ad ottenere la sanatoria ex art. 13 L. 47/1985, nonché il condono edilizio;
- tali istanze erano stare respinte, con conseguente ordine di demolizione, con i provvedimenti prot. 3391 del 27.11.2002, prot. 31225 del 27.11.2002 e prot. 15563 del 24.8.2002;

CONSIDERATO che la Società Villa Messea S.r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Finale Ligure davanti al T.A.R. Liguria per l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti dirigenziali n. 3391 del 27.11.2002 e n. 31225 del 27.11.2002;

- con determinazione N. 83 del 18.06.2003 questo comune si è Costituito in giudizio davanti al T.A.R. Liguria;
- al fine della difesa dinnanzi al TAR era stato affidato incarico professionenale all'avvocato Marco Marcelli con studio in Finale Ilgure in quanto all'epoca non era ancora costituita l'avvocatura civica;
- con sentenza n. 3765 / 2009, depositata il 15 dicembre 2009, il T.A.R. per la Liguria, Sez. I, ha respinto anche il secondo ricorso;
- la società Villa Messea S.r.l. ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. per la Liguria 3766/2009, ora pendente avanti la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con il numero di R.G. 847/2011;
- altrimenti la Società Villa Messea S.r.l. ha appellato anche la sentenza n. 3765/2009, pendente presso la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con il numero di R.G. 848/2011;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale si è costituita, affidando la difesa all'Avv. Marco Marcelli del foro di Savona, con studio in Finale Ligure – Via Bernini n. 15/2, per la conoscenza approfondita da parte dello stesso della pratica di che trattasi e perché pur disponendo il Comune di un'Avvocatura Civica interna questa deve svolgere una mole di lavoro considerevole che non le ha permesso di prendere in carico tale pratica, molto articolata e complessa;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 1119 del 23/12/2019 e n. 936 del 26/11/2020 con la quale è stato affidato l'incarico di cui sopra all'Avv. Marco Marcelli;

PRESO ATTO che:

- gli appelli proposti da Villa Messea Srl sono stati entrambi respinti con sentenze n. 5180/2020 Reg. Prov. Coll. e n. 5181/2020 Reg. Prov. Coll.;
- successivamente Villa Messea srl ha presentato n. 2 istanze volte alla revoca dell'ordinanza n. 15563/1992, a seguito dei quali ci sono stati incontri tra le parti;
- l'Avv. Marco Marcelli ha prodotto durante il precedente incarico una dettagliata relazione dalla quale emerge la giuridica possibilità di rimodulare la sanzione amministrativa della confisca su una parte delle aree oggetto dell'ordinanza di sospensione di lottizzazione abusiva n. 15563/1992, nonché la necessità di confermare la confisca di altre aree, anch'esse oggetto della citata ordinanza e la loro alienazione a mezzo procedura ad evidenza pubblica, al fine di dare attuazione alle previsioni pianificatorie previste dal piano urbanistico comunale, ed infine la possibilità di riesaminare istanze di condono edilizio relative a taluni manufatti presenti nell'area de quo, alla luce della eliminazione degli effetti antigiuridici della lottizzazione abusiva che conseguirà l'attuazione di quanto precede, meglio indicato nella citata relazione;
- che di conseguenza si sono svolti numerosi incontri e riunioni al fine di dare concreta attuazione a quanto indicato nella relazione dell'avv. Marco Marcelli, che l'Amministrazione Comunale ha condiviso, a seguito dei quali l'Ente ha maturato l'intenzione di affidare al citato professionista un incarico per la redazione di una ulteriore relazione con la quale siano indicate in dettaglio le differenti procedure ed azioni da intraprendere per dare concreta ed attuativa esecuzione a quanto in precedenza indicato.
- avendo acquisito negli anni, per aver svolto al riguardo attività difensiva a favore dell'Ente, una approfondita conoscenza della vicenda da parte dell'Avv. Marco Marcelli e avendo lo stesso già difeso il Comune precedentemente, è intenzione

dell'Amministrazione Comunale affidare nuovamente a quest'ultimo l'assistenza tecnica in merito alle azioni da intraprendere;

VISTA l'offerta presentata dall'Avv. Marco Marcelli in data 05/07/2021 prot. 23669;

CONSIDERATO che il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico da parte del professionista viene come di seguito quantificato: € 4.000,00 per onorari, € 600,00 per spese forfetarie (15%), € 184,00 per contributo previdenziale cassa forense, € 1.052,48 per I.V.A. (22%), € 788,15 di ritenuta d'acconto (20%), e così complessivamente € 5.836,48 (lordo);

RITENUTI, sia l'offerta che il preventivo di spesa, congrui e meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che l'incarico verrà completato entro l'anno 2021;

VISTO il disciplinare di incarico allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 (comma 2), del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la determinazione dirigenziale n. 115/17 del 19/03/2015 con la quale si è stabilito di procedere alla costituzione, tramite avviso pubblico, di un elenco di Professionisti qualificati, da interpellare per il conferimento di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 80/37 del 08/02/2016 con la quale è stato approvato il verbale e l'Elenco dei Professionisti nella sua prima applicazione;
- la determinazione n. 326/111 del 30/05/2017 con la quale è stato approvato il primo aggiornamento dell'elenco di professionisti per il conferimento di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 conservato agli atti dell'Area 4 – Ufficio Tecnico;
- il paragrafo 3.3. delle Linee guida n. 3 "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" (approvate con Deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26.10.2016) il quale prevede espressamente che per affidamenti di modico valore (importo inferiore a € 1.000) la scelta del soggetto affidatario è motivata in forma sintetica senza necessità di un confronto concorrenziale suggerito, invece, nel caso di importi superiori fino a € 40.000 rientranti nella fattispecie di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del

pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21.12.2020, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04.03.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della Performance”;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica SmartCIG **ZE4325D540;**
- l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di affidare all'Avv. Marco MARCELLI, del foro di Savona, con studio in Finale Ligure – Via Bernini n. 15/2, l'incarico professionale di verifica della possibilità di comporre la vertenza con la società Villa Messea Srl in, per i motivi esposti in premessa e per continuità rispetto a quanto già svolto dal professionista per la pratica in questione.

2. Di approvare la bozza di disciplinare allegata sub A) alla presente, per le motivazioni espresse in premessa.

3. Di impegnare a favore del professionista sotto identificato la somma totale di € 5.836,48 compresa IVA, oneri previdenziali e altro, al capitolo 7170, Codifica 08.01-1.03.02.11.006:

ANAGRAFICA	Marco MARCELLI
INDIRIZZO	Via Bernini n. 15/2
CAP	17024
LOCALITA'	FINALE LIGURE
PROVINCIA	SAVONA
P.IVA	00550090096

4. Di dare atto che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. lo SmartCIG sarà comunicato all'Avv. Marco Marcelli e che lo stesso è il seguente: **ZE4325D540.**

5. Di precisare fin da ora che l’atto di liquidazione della spesa verrà eseguito previa verifica di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

6. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed art. 32 del D.Lgs 50/2016.

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

8. Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate